

25/1/95

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 79 del Reg
Data 29/12/1998

OGGETTO: **Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'1^a imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.**

L'anno millenovecentonovanta quattro, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 20,35, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

DE FALCO MICHELE
DI MAURO GABRIELE
CARILE ANTONIO
DI NOVI SALVATORE
DI SALVO MICHELE
FUSARO VITTORIO
LA SALVIA ANTONIO
LAURIA CARMINE
MAZZEO GIOVANNI
MERCADANTE MAURIZIO

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
	X

ORIOLO NUNZIO
PASSARELLA BRUNO
ROSSI VINCENZO
RUSSO NICOLA
SCHETTINI TOMMASO
SIMONE FRANCO
AMODIO EGIDIO P.
DEL POMO ANTONIO
PIETRASANTA FRANCESCO
PONZIO ROCCO ANTONIO

Presente	Assente
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
	X
	X
X	

Assegnati n. 20
In carica n. 20

Fra gli assenti sono giustificati (art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri:

Presenti n. 15
Assenti n. 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede il Signor Ing. Michele De Falco nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario comunale Dr. Pierluigi Gesualdi La seduta è pubblica
- Nominati scrutatori i Signori _____

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere favorevole.

Il Sindaco Presidente riferisce:
che in ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993 n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni i Comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni;
che, ai fini e per gli effetti del dell'art.2 del citato decreto legislativo, questo Comune, in base alla popolazione residente, è assegnato alla classe V;
che, a tal fine, l'Ufficio Tributi ha predisposto uno schema di regolamento comunale, composto da 37 articoli e dall'allegato B), che viene illustrato al Consiglio Il Sindaco, quindi, pone ai voti l'approvazione del Regolamento, così come illustrato. Presenti n° 15 Consiglieri. La proposta viene approvata all'unanimità di voti palesemente espressi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco sull'oggetto posto all'O.D.G.;
Visto l'esito della votazione palese;

DELIBERA

- 1) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) di approvare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di spazi ed aree pubbliche, composto da n° 37 articoli e da un allegato che vengono tutti allegati al presente atto, rispettivamente con lettere A) e B), per farne parte integrante e sostanziale.
- 3) di dare atto che il regolamento e le tariffe come sopra approvate entrano in vigore alla data del'1 gennaio 1995.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Ing. Michele De Falco

Il Segretario Comunale

Dr. Pierluigi Gesualdi

Il Consigliere Anziano

rag. Bruno Passarella

f.to _____

f.to _____

Prot. N. 134

li 10 GEN. 1995

Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

- Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co.Re.Co.):
- in relazione al combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 32;
- per essere posta a controllo di iniziativa del Consiglio (art. 45, comma 17).
- Non è soggetta al controllo preventivo:
- perchè non riservata al Consiglio (combinato disposto artt. 32 e 45, comma 1);
- perchè meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 45, comma 5).

Dalla Residenza Municipale, li 10 GEN. 1995

Il Segretario Comunale

Dr. Pierluigi Gesualdi

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 10 GEN. 1995

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 10 GEN. 1995, al 25 GEN. 1995 senza reclami.

- è divenuta esecutiva il giorno 24 GEN. 1995:

- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 46, comma 6, e 47, comma 3).
- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
- dell'atto (art. 46, comma 1);
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 46, comma 4):

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 46, comma 5).

Prot. 236 - Ref. 864

Dalla Residenza Municipale, li ★ 1 FEB. 1995

Il Segretario Comunale

Dr. Pierluigi Gesualdi

f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li ★ 1 FEB. 1995

Il Segretario

COMUNE

PROVINCIA

PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITÀ
E PER L'EFFETTUAZIONE
DEL SERVIZIO DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E
PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVI-
ZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Con D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507, adottato in forza della delega contenuta nell'art. 4, comma 4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è stato proceduto alla revisione e all'armonizzazione di tre tributi locali e, specificamente, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Si aggiunge che con successivo D.L.vo 28 dicembre 1993, n. 566, sono state dettate, altresì, disposizioni correttive alla normativa della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

La nuova disciplina dei suddetti tributi, come previsto dall'art. 81 del richiamato D.L.vo n. 507 del 1993, ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Risulta pertanto abrogato il previgente regime giuridico del settore pubblicitario, già contenuto nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639.

Ne consegue che il Comune, ai sensi dell'art. 3 della nuova normativa, è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a fronte del quale, come è noto, è posto, a titolo di corrispettivo a carico dell'utente, il diritto relativo.

È il caso di precisare che, per la prima applicazione del suindicato decreto legislativo, i comuni devono adottare le norme regolamentari entro il 30 giugno 1994, mentre le tariffe devono essere deliberate entro il 28 febbraio 1994.

VINCENZO SALVATORE

SERVIZIO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Regolamento del servizio comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni (con schema di deliberazione per l'approvazione)
- Schema di deliberazione per l'assunzione in esercizio diretto in economia
- Capitolato d'oneri per l'affidamento in concessione mediante licitazione privata (con schema di deliberazione)

CASA EDITRICE R. NOCCIOLI

Schema di deliberazione per l'approvazione del regolamento
e delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. da 1 a 37 del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507, recan-
te la nuova normativa in materia di pubblicità e di pubbliche affissioni;

DATO ATTO che, ai fini e per gli effetti dell'art. 2 del citato decreto
legislativo, questo Comune, in base alla popolazione residente al 31 di-
cembre del penultimo anno precedente a quello in corso, pari a 3274
abitanti, è assegnato alla classe V..... (1);

VISTO l'art. 3 successivo, recante l'obbligo di adozione di apposito
regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni, nonché delle tariffe relative;

ESAMINATO lo schema di regolamento e delle relative tariffe, pre-
disposto dalla Giunta municipale e riscontratane la conformità alla nor-
mativa contenuta nel più volte citato decreto;

Con voti favorevoli n., contrari n.;

D E L I B E R A,

1) di approvare il regolamento, composto di n. 37..... articoli,
e le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pub-
bliche affissioni, quali risultano dagli allegati al presente atto, di cui for-
mano parte integrante, da applicare nell'ambito del territorio di questo
Comune;

2) di dare atto che il regolamento e le tariffe come sopra approva-
te entrano in vigore alla data del 1-1-1995..... (2);

3) di dare atto che le tariffe come sopra adottate, qualora non in-
tervengano formali provvedimenti consiliari di modificazione, si intendo-
no prorogate di anno in anno;

4) di abrogare il vigente regolamento adottato in materia in data, in forza della progressiva normativa, contenuta nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, e di ogni altra disposizione che risulti incompatibile (3).

(1) Aggiungere eventualmente «riconosciuto di carattere turistico», ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.L.vo n. 507 del 1993.

(2) Va al riguardo ricordato che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del suddetto decreto il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

Va aggiunto che, in forza del successivo art. 36, comma 2, in sede di prima applicazione della nuova normativa i comuni devono deliberare il regolamento entro il 30 giugno 1994 e le tariffe entro il 28 febbraio 1994.

(3) Il suesteso n. 4 del deliberato va inserito, ovviamente, solo nel caso di sussistenza di un precedente regolamento in materia.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità esterna nel territorio del Comune di TRAMUTOLA, nonché quelle intese all'applicazione ed alla riscossione della relativa imposta.

Vengono altresì disciplinati, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni nonché la riscossione del diritto relativo.

ARTICOLO 2
Classificazione

A fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento dettate in materia, il Comune di TRAMUTOLA rientra nella classe impositiva (1).

È applicabile nei mesi di la maggiorazione pari al per cento per l'accertata presenza di turisti nel corso del periodo medesimo (2).

ARTICOLO 3
Presupposto per l'imposizione

È soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffu-

(1) Indicare, ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507, la classe di appartenenza del Comune in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di adozione del regolamento.

(2) La facoltà, i criteri e le modalità per l'applicazione della maggiorazione di cui sopra, con le limitazioni indicate, giustificata da «rilevanti flussi turistici», sono previsti dall'art. 3, comma 6, del D.L.vo n. 507 del 1993, cui si fa espresso riferimento.

sione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili.

Assumono rilievo, al fine suddetto, i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi così come quelli intesi a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Sono soggetti al pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni i manifesti, gli avvisi, le comunicazioni e simili, di qualunque materiale costituiti, aventi natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica, nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche nei limiti stabiliti nell'art. 9 del presente regolamento.

La loro esposizione viene effettuata a cura del Comune negli appositi spazi all'uopo riservati dall'ufficio comunale competente.

Il Comune può tuttavia consentire l'affissione diretta, da parte degli interessati o per loro conto, su attrezzature apposite e su impianti all'uopo predisposti, di manifesti, cartelli e di altri mezzi similari di cui al precedente terzo comma. In tale caso è dovuto il pagamento dell'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva degli impianti, nella misura e con le modalità previste dal presente regolamento per la pubblicità ordinaria, di cui all'art. 24.

ARTICOLO 4

Suddivisione del territorio in categorie

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, limitatamente alle forme indicate dalla legge, e del diritto sulle pubbliche affissioni, si considerano di categoria speciale le località centrali e di maggiore importanza costituite dalle strade e dalle piazze elencate nell'apposita tabella allegata al presente regolamento (3).

(3) In forza dell'art. 4 del D.L.vo n. 507 del 1993 a tale suddivisione possono provvedere solo i comuni delle prime tre classi delle cinque previste dal precedente art. 2, comma 1, del decreto citato.

È da avvertire che, ai sensi del successivo comma 2 del menzionato art. 2, i comuni capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore alla terza.

La superficie complessiva degli spazi di categoria speciale non può su-

ARTICOLO 5
Prestazioni accessorie

Qualora il Comune provveda, su richiesta, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari indicati nel primo comma del precedente art. 3, sarà dovuto, oltre al pagamento della relativa imposta, il rimborso di ogni altra spesa in forma e misura da concordarsi di volta in volta con i committenti.

ARTICOLO 6
Concessione di spazi ed aree comunali

Nel caso in cui, per l'esecuzione di pubblicità, vengano utilizzati impianti installati su beni appartenenti o dati in concessione al Comune, è dovuto, in aggiunta all'imposta, un corrispettivo a titolo di canone di locazione o di concessione, salva l'applicazione della tassa per occupazione di spazi e di aree pubbliche.

Alla determinazione del corrispettivo sarà provveduto con deliberazione della Giunta municipale.

ARTICOLO 7
Impianti pubblicitari in genere - Piano generale

Al momento della presentazione della prescritta dichiarazione per l'esecuzione di pubblicità, di cui in seguito, l'interessato, al fine di ottenere l'autorizzazione relativa all'installazione dell'impianto pubblicitario richiesto, deve produrre bozzetto, in duplice copia, riprodotto, anche a colori, il mezzo da esporre,

Dopo l'esame favorevole, un esemplare del bozzetto di cui sopra verrà restituito, con il visto del funzionario responsabi-

perare il 35 per cento di quella del centro abitato (quale definito dall'art. 4 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, contenente il nuovo codice della strada). In ogni caso la superficie degli impianti per le pubbliche affissioni della medesima categoria non può essere superiore alla metà di quella complessiva.

(4) Si suggerisce l'adozione, ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo n. 507 del 1993, di una specifica deliberazione per prefissare tipologia e quantità degli impianti, di cui consentire l'installazione, stante la necessità di tener conto delle particolari situazioni ambientali, non valutabili in uno schema di regolamento.

le, all'interessato, che, a far tempo dalla data del rilascio dell'autorizzazione, potrà provvedere all'esecuzione, secondo i criteri dettati dal Comune.

Di norma, la realizzazione dell'impianto, nella forma e nelle dimensioni precisate ed approvate, è affidata al richiedente o suo incaricato, che dovrà utilizzare, salve le disposizioni anche modificative dell'ufficio competente, il materiale indicato nel bozzetto-progetto più volte menzionato.

ARTICOLO 8

Impianti riservati alle pubbliche affissioni in generale - Ripartizione

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione censita di 3274 abitanti, è di mq. 50 (6).

Gli spazi per le pubbliche affissioni di natura istituzionale, sociale e per quelle prive di rilevanza economica sono fissati in mq. 20

(5) Va al riguardo richiamato quanto sul punto viene stabilito dall'art. 3 del D.L.vo n. 507 del 1993 circa il piano generale degli impianti pubblicitari.

Allo scopo di meglio disciplinare l'installazione di insegne, fregi, giornali luminosi ed altri mezzi pubblicitari, la cui eccessiva proliferazione, specie nelle grandi città, finisce per pregiudicare l'aspetto ed il decoro di strade, piazze ed edifici, talvolta di elevato pregio architettonico e di interesse storico, il Comune è chiamato a determinare la quantità, oltre che la tipologia degli impianti, a dettare criteri per la realizzazione di un piano generale concepito, appunto, per il controllo delle esposizioni pubblicitarie.

Stante la complessità del problema, sembra opportuno evitare di fornire indicazioni in materia, che non potrebbero essere che limitate e generiche, per l'impossibilità di tener conto della particolarità dei vari centri abitati.

Per converso, appare utile suggerire che l'Amministrazione comunale regolamenti la materia con apposito, separato provvedimento, da adottarsi anche contestualmente alle norme regolamentari di cui al presente schema.

(6) Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.L.vo n. 507 del 1993, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere determinata in misura proporzionale al numero degli abitanti e, comunque, non inferiore a mq. 18 per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, e a mq. 12 negli altri comuni.

È da ricordare che la superficie degli impianti destinati alle pubbliche affissioni in categoria speciale non può essere superiore alla metà di quella complessiva (art. 4, comma 2, seconda parte) fissata per le esposizioni in generale.

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

Il Comune, senza obbligo di corresponsione di compenso alcuno, ha sempre la facoltà di utilizzare per le affissioni gli assiti, i tralicci, gli steccati, le armature di cui è stata autorizzata la realizzazione nei cantieri edili, senza tuttavia pregiudicare le eventuali esigenze della costruzione.

Il Comune provvede ad adeguare annualmente la superficie di cui al primo comma in rapporto alle variazioni, se significative, della popolazione.

ARTICOLO 9

Impianti riservati ad affissioni commerciali e dirette

Nell'ambito degli impianti di cui al primo comma dell'articolo precedente vengono destinati dal Comune appositi spazi da riservarsi alle affissioni di natura commerciale ed a quelle eseguite direttamente dai soggetti privati debitamente autorizzati, diversi dall'eventuale concessionario del servizio pubblico.

La superficie dei predetti impianti è, rispettivamente, pari a mq. 10..... e mq. 10.....

ARTICOLO 10

Divieti e limitazioni

La pubblicità sonora si intende limitata a casi eccezionali da autorizzarsi di volta in volta e per tempi ed orari prefissati, così come possono essere ammessi, in momenti predeterminati, la distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. *ex Palazzo*

La pubblicità a mezzo di aerei è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi ove si svolgono, comprese le zone adiacenti. Il Comune potrà, in casi particolari, autorizzare comunque l'effettuazione di detta forma pubblicitaria per tutto lo spazio soprastante il territorio comunale.

I supporti dei mezzi pubblicitari, quali tralicci, pali di sostegno, cassoni illuminati, telai, quadri per affissioni, ecc. devono essere rimossi unitamente alla pubblicità o alle affissioni eseguite dai soggetti privati. Possono essere mantenuti fino alla eventuale sostituzione dei mezzi pubblicitari e comunque non oltre 15 giorni dalla cessazione della pubblicità o dell'affissione, risultante dalla dichiarazione di cessazione o di scadenza indicata agli effetti dell'applicazione dell'imposta.

In ogni caso le autorizzazioni comunali all'esecuzione della pubblicità sono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, né esimono gli interessati dall'acquisizione di ogni altra autorizzazione di competenza di autorità ed enti diversi.

L'esposizione, anche abusiva, di manifesti, avvisi, disegni, scritte e simili comunque effettuata in contravvenzione alle disposizioni del codice penale e di altre leggi speciali sarà perseguita e punita a norma di legge, salvo quanto stabilito in tema di infrazioni al presente regolamento.

ARTICOLO 11

Organizzazione del servizio

Alla gestione del servizio della pubblicità e delle pubbliche affissioni è preposto ~~apposito~~ ^{TRIBU} ufficio nei cui locali saranno esposti, a disposizione del pubblico, le tariffe ed il regolamento per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni.

Nei locali suddetti dovranno pure essere esposti, in modo da potersi agevolmente consultare da parte degli interessati, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione della categoria alla quale gli spazi medesimi appartengono (8), ed il registro cronologico delle commissioni.

Al disimpegno delle mansioni di competenza di detto ufficio saranno adibiti n. . . impiegati e n. . . 1. addetti-affissatori, tutti appartenenti ai ruoli organici del Comune.

(7) Trattasi di indicazioni di larga massima. Le fattispecie di cui sopra sono del tutto modificabili per numero e tipo.

(8) La suestesa disposizione è riferita al caso dei comuni appartenenti alle prime tre classi le cui località siano state suddivise in due categorie: *normale* e *speciale*, nella quale ultima rientrano tutte le zone di maggiore centralità ed importanza.

ARTICOLO 12
Dotazioni dell'ufficio

Il Comune provvederà a dotare l'ufficio di cui al precedente articolo degli attrezzi e del materiale necessari onde consentire un regolare e tempestivo funzionamento del servizio, quali ~~motofurgoncini~~, scale, secchi per colla, spazzole, pennelli e raspe e quant'altro richiesto.

Nei locali destinati all'ufficio suddetto sarà installata anche un'ideale cassaforte per il deposito provvisorio delle somme riscosse direttamente, nel caso di (9).

ARTICOLO 13
Riscossione dell'imposta e del diritto

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune *** vedi pagina seguente

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione, di cui all'art. 19.

La riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni viene effettuata, nel caso di cui al secondo comma dell'art. 12; a mani del funzionario responsabile della gestione del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, di cui all'articolo successivo.

Questi deve fare annotare negli appositi bollettari le somme riscosse di volta in volta e quindi far depositare provvisoriamente le somme stesse nella cassaforte installata nei locali dell'ufficio.

Tale deposito provvisorio, tuttavia, non deve avere una durata superiore ad un mese e, pertanto il predetto funzionario deve provvedere nel mese seguente a far versare alla tesoreria comunale tutti gli incassi del mese precedente. La ricevuta che sarà rilasciata dalla tesoreria comunale verrà consegnata ~~mensilmente~~ all'ufficio contabilità del Comune.

Per l'ipotesi di ritardo nei versamenti suddetti, verranno applicate le disposizioni dei primi due commi dell'art. 228 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

(9) Specificare ipotesi di particolari esigenze organizzative: art. 9, comma 3, D.L.vo n. 507 del 1993.

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

*** O DIRETTAMENTE ALL'UFFICIO TRIBUTI ***

In tutti gli altri casi, il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio relativo, secondo le modalità previste per il pagamento dell'imposta.

ARTICOLO 14

Responsabilità del funzionario preposto al servizio

Il funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale (10) del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è designato con deliberazione della Giunta municipale ed il suo nominativo è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, una volta che l'atto sia divenuto esecutivo a norma di legge, ed in ogni caso non oltre 60 giorni dalla sua nomina.

Richiamati tutti i poteri e gli obblighi previsti dalla normativa del settore, il funzionario responsabile dovrà, fra l'altro, redigere trimestralmente una relazione sull'andamento del servizio, compreso il rendiconto delle riscossioni effettuate nel predetto periodo.

La relazione, con tutti i necessari allegati, sarà presentata, entro il giorno 5 del mese conclusivo del trimestre, al Sindaco.

ARTICOLO 15

Raccolta dei dati

Il responsabile del servizio per la pubblicità e per le pubbliche affissioni dovrà curare, inoltre, la raccolta e la elaborazione dei dati relativi al servizio medesimo, dati che dovranno essere coordinati in una relazione da redigersi alla fine di ogni anno e da consegnarsi al Sindaco, entro il giorno 30 del mese di gennaio dell'anno successivo.

ARTICOLO 16

Controlli

Salvo il potere di vigilanza attribuito alla Direzione cen-

(10) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

trale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze sulla gestione, il controllo sul regolare funzionamento dell'ufficio pubblicità e pubbliche affissioni è affidato al Segretario del Comune che si avvarrà della collaborazione dell'ufficio di ragioneria del Comune stesso e dei vigili urbani.

Ogni sei mesi ne riferirà al Sindaco.

ARTICOLO 17

Compiti ed attribuzioni del personale addetto

Gli addetti alla gestione del servizio, sotto la diretta dipendenza del funzionario responsabile, presteranno la loro opera nelle località e nelle ore fissate nei piani di lavoro, con l'osservanza delle disposizioni e delle istruzioni loro impartite.

Esercitano anche compiti di vigilanza sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private dirette, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari e sul pagamento dei diritti relativi alle pubbliche affissioni.

Essi sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti dei compiti cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi ed accertamenti nelle località pubbliche o aperte al pubblico dove possono essere effettuate le attività pubblicitarie.

Sono inoltre autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni del regolamento comunale in materia di pubblicità, con le modalità stabilite dall'art. 107 e seguenti del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, tuttora vigenti, e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 18

Soggetti passivi

L'imposta comunale sulla pubblicità è dovuta, in via principale, da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.

È dovuta, in solido, da colui che produce o vende la merce reclamizzata o svolge i servizi e le attività oggetto della pubblicità.

Alla corresponsione del diritto dovuto per le pubbliche affissioni sono solidalmente obbligati, oltre al committente, la persona, la ditta, l'ente o i terzi nell'interesse dei quali l'affissione è stata richiesta.

Il pagamento dell'imposta, delle sanzioni e di ogni altro diritto dovuto da parte di uno dei soggetti indicati ha effetto liberatorio nei confronti degli altri coobbligati.

ARTICOLO 19

Dichiarazione del contribuente e richieste di affissioni

L'esecuzione della pubblicità è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione, anche cumulativa, da parte dell'interessato, indicato all'articolo precedente.

La dichiarazione, da compilarsi sul modello predisposto dal Comune, deve essere corredata dalla documentazione richiesta dagli uffici comunali, con particolare riguardo al bozzetto-progetto, sia agli effetti dell'applicazione dell'imposta (oggetto, località, durata, dimensioni, caratteristiche del mezzo pubblicitario da esporre), sia agli effetti della verifica di conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

La dichiarazione incompleta nel contemuto o nella documentazione verrà respinta.

Per l'esame delle domande, ivi comprese quelle previste dalla legge nei casi di variazione della pubblicità, può essere richiesto il parere non vincolante di apposita commissione tecnica ed eventualmente anche della commissione edilizia nei casi in cui l'esecuzione di pubblicità venga ad influire sul carattere urbanistico della zona interessata, sulle caratteristiche architettoniche degli edifici interessati.

Le autorizzazioni rilasciate dal Comune per l'esecuzione di pubblicità scadono nel termine di giorni⁶⁰ qualora la pubblicità stessa non venga realizzata.

La richiesta del servizio delle pubbliche affissioni deve indicare il periodo di esposizione e, ove interessino, gli spazi prescelti in una delle categorie di cui al precedente art. 4.

ARTICOLO 20

Reclami

Gli eventuali reclami riferentisi all'attuazione pratica delle affissioni nonché all'esecuzione di prestazioni accessorie di cui al precedente art. 5 debbono essere presentati per iscritto al protocollo dell'ufficio affissioni tempestivamente e comunque non oltre la scadenza del termine di validità della commissione.

La mancata presentazione, nei termini suddetti, del recla-

mo comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio nonché la decadenza da ogni pretesa.

ARTICOLO 21

Affissione diretta da parte degli interessati

Il Comune può consentire l'affissione diretta, da parte degli interessati o per loro conto, di manifesti, avvisi, fotografie e simili in spazi all'uopo destinati, purché previamente autorizzata a norma del precedente art. 19 e con l'osservanza delle ulteriori seguenti prescrizioni, da valere, ove necessario, per le affissioni in generale:

1) collocazione dei manifesti o altro negli appositi spazi o quadri la cui ubicazione e/o destinazione all'affissione siano state determinate o approvate dal Comune;

2) l'esecuzione deve essere preceduta dalla presentazione, in una con la richiesta di cui al richiamato art. 19, intesa ad ottenere l'autorizzazione, della indicazione dell'ubicazione e della categoria cui appartengono gli spazi sui quali i manifesti saranno collocati. A tale fine gli spazi dovranno essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo per ciascun utente e dovranno recare i dati identificativi dell'utente medesimo autorizzato all'utilizzazione dello o degli spazi;

3) apposizione da parte dell'ufficio competente su ogni manifesto affisso di un timbro comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta, con l'indicazione della data di scadenza dell'affissione, della categoria relativa alla località, nonché di tutti gli altri elementi necessari;

4) copertura dei quadri alla scadenza della esposizione dei mezzi pubblicitari, con carta di fondo di colore neutro.

ARTICOLO 22

Sanzioni

Per le violazioni alle norme legislative ed a quelle regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sanzioni amministrative da un minimo di L. 2.000.000..... ad un massimo di L. 2.000.000..., salva l'applicazione delle soprattasse previste dall'art. 23, commi 1 e 2, del D.L.vo n. 507 del 1993, in relazione, rispettivamente, all'omessa, tardiva o infedele presentazione della

dichiarazione e all'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o del diritto.

Le violazioni alle norme regolamentari dettate in esecuzione della normativa vigente in materia, come le infrazioni ai provvedimenti relativi alla installazione degli impianti sono punite a norma di legge, previa notificazione ai responsabili, nei termini prescritti, degli estremi delle trasgressioni.

La sanzione è stabilita nel minimo in L. 200.000 e nel massimo in L. 2.000.000

ARTICOLO 23

Rimozione e sequestro del materiale abusivo

Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dai luoghi destinati o approvati dal Comune, nonché la pubblicità la cui esposizione, subordinata ad autorizzazione, non abbia ottenuto l'autorizzazione medesima o ne abbia disatteso i limiti e/o le prescrizioni.

Sono altresì considerate abusive le affissioni e la pubblicità per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i pagamenti dei tributi dovuti.

La eliminazione delle affissioni e la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi o dichiarati tali, dopo la notificazione ai responsabili, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale, saranno disposte, a norma di legge, con ordinanza del Sindaco, assegnando ai trasgressori il termine di giorni 10 per provvedervi. In caso di inottemperanza sarà provveduto a cura degli agenti comunali all'uopo, autorizzati, addebitando ai responsabili le spese sostenute per la eliminazione o rimozione.

Il materiale pubblicitario esposto abusivamente può essere sequestrato con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo del diritto o dell'imposta, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni, soprattasse ed interessi.

Nell'ordinanza sarà fissato un termine entro cui gli interessati potranno chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione, la cui entità sarà parimenti stabilita nell'atto di cui sopra.

CAPO II
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

ARTICOLO 24

Forme pubblicitarie e loro assoggettabilità

L'esposizione di pubblicità, nelle diverse forme che essa può assumere, che qui di seguito vengono meglio specificate, viene effettuata a cura ed a spese di chi vi abbia interesse, tenuto, per ciò stesso, al pagamento della corrispondente imposta, di cui all'apposita tariffa allegata al presente regolamento, entro i limiti temporali ivi previsti e per ogni metro quadrato o altro parametro previsto.

Rientra nel concetto di pubblicità ordinaria l'esposizione di insegne, locandine, cartelli, targhe, stendardi, tele, tendoni, ombrelloni, globi, fac-simili di oggetti ed altri mezzi simili, non compresi nelle seguenti ipotesi pubblicitarie.

Le altre fattispecie si riferiscono, infatti, alla:

1) pubblicità con luce, distinta in *luminosa*, che è quella in cui i caratteri ed i segni che formano la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, ed *illuminata*, quella resa visibile di notte da una apposita fonte di luce;

2) pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, posti trasversalmente o che comunque attraversano vie e piazze del territorio comunale;

3) pubblicità eseguita a mezzo di pannelli luminosi o con proiezioni cinematografiche, anche se intermittenti, lampeggianti o successive, sopra schermi o pareti riflettenti;

4) pubblicità effettuata con veicoli in genere, quella, cioè, eseguita per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di vetture autofilotranviarie, di battelli, barche e di ogni altro veicolo adibito ad uso pubblico o privato;

5) iscrizioni pubblicitarie su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto;

6) pubblicità effettuata con aeromobili e simili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini e di oggetti;

7) pubblicità eseguita con palloni frenati e simili;

8) pubblicità eseguita in forma ambulante, mediante distribuzione ~~anche con veicoli~~ e a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario oppure mediante la circolazione

di persone con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari; *CON ESCLUSIONE DEL VOLANTIMAGGIO* -

9) pubblicità sonora, eseguita, cioè, con apparecchi amplificatori e simili da specifici punti del territorio comunale.

ARTICOLO 25

Modalità di applicazione

L'imposta relativa alla pubblicità visiva, di norma, si applica alla superficie imponibile del mezzo pubblicitario, pari alla minima figura piana geometrica entro la quale è circoscritto il mezzo medesimo.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è applicata in base alla superficie complessiva delle facce recanti pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari costituiti da figure solide l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva del minimo solido geometrico nel quale la figura può essere compresa.

I festoni di bandierine e simili vengono calcolati come un unico mezzo pubblicitario, la cui superficie imponibile è pari a quella della figura piana geometrica che circoscrive il mezzo determinato come sopra.

Ai fini del calcolo d'imposta le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati non sono tassabili.

ARTICOLO 26

Riduzioni

La misura dell'imposta è ridotta alla metà in tutti i casi previsti dall'art. 16 del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507.

ARTICOLO 27

Esenzioni

Sono esenti dall'imposta tutte le forme pubblicitarie indicate all'art. 17 del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507.

CAPO III
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO 28

Obbligatorietà del servizio delle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni di cui all'art. 3, terzo comma, del presente regolamento costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza comunale.

Il diritto relativo è dovuto secondo l'appartenenza della località in cui sono eseguite alla categoria normale o a quella speciale, di cui all'art. 4.

ARTICOLO 29

Tariffa

La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni, di cui all'apposita tabella allegata al presente regolamento, è stabilita sulla base dell'unità di misura costituita da un foglio di dimensione fino a cm. 70×100.

La tariffa è applicata per ciascun foglio in relazione alla durata dell'affissione.

ARTICOLO 30

Modalità per le affissioni

Le affissioni saranno effettuate alle date richieste, compatibilmente con le esigenze e possibilità del servizio relativo, seguendo l'ordine di ricevimento della commissione che deve essere accompagnata dall'attestazione dell'eseguito versamento del relativo diritto ed annotata nell'apposito registro cronologico.

Richiamato quanto stabilito dall'art. 22 del D.L.vo n. 507 del 1993, con particolare riguardo al tema del ritardo nell'affissione, la durata di quest'ultima, in ogni caso, decorrerà dal giorno in cui sarà stata eseguita al completo.

ARTICOLO 31

Sostituzione dei manifesti

Il Comune non assume responsabilità per i manifesti che venissero strappati o comunque deteriorati prima del termine di scadenza dell'affissione richiesta.

Tuttavia, l'ufficio comunale, anche a seguito di segnalazione dei propri addetti e dopo le eventuali verifiche che si rendessero necessarie, provvederà, nel più breve tempo possibile e senza compenso alcuno, alla sostituzione con eventuali manifesti di scorta o con quelli forniti dall'utente in quantitativo sufficiente.

Nel frattempo saranno mantenuti a disposizione dell'interessato i relativi spazi.

ARTICOLO 32

Riduzioni

La tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni è ridotta alla metà nei casi previsti dall'art. 20 del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507. Vedi art. alla pagina seguente

ARTICOLO 33

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni le esposizioni di manifesti e di avvisi indicati all'art. 21 del D.L.vo n. 507 del 1993. Vedi art. alla pag. seguente

ARTICOLO 34

Pagamento

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato, in un'unica soluzione, al momento della richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 29, salvo il caso già citato di pagamento diretto per le affissioni non aventi carattere commerciale.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 35

Gestione del servizio

Il servizio per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche

Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 21.

Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

affissioni è gestito direttamente dal Comune (11).

A tale fine adotta i provvedimenti prescritti per l'esercizio in economia, ai sensi dell'art. 15 del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, in tema di municipalizzazione dei servizi pubblici.

ARTICOLO 36

Vigenza

Le norme del presente regolamento, comprendenti anche le tariffe allegate, relative all'imposta sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni, entreranno in vigore il 1.1.95 (12).

ARTICOLO 37

Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507, che si intendono qui richiamate, nonché le altre norme di legge e di regolamento dettate in materia.

(11) Il servizio può anche essere affidato in concessione ad aggio o in base al minimo garantito se tale tipo di gestione risulti più conveniente.

Per i comuni dell'ultima classe il servizio può essere affidato anche a canone fisso.

Vedere, comunque, per le forme di gestione, l'art. 25 del più volte citato D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507.

(12) Indicare il primo giorno dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione consiliare sarà divenuta esecutiva a norma di legge.

Va comunque ricordato che per l'anno 1994 le tariffe devono essere deliberate entro il 28 febbraio 1994, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.L.vo n. 507 del 1993 (ved. nota iniziale).

PER QUANTO RIGUARDA LE TARIFFE SI
RINVIA ESPLICITAMENTE ALLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NEL DPR n° 507/93

ALLEGATO B

TARIFFA IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il criterio che si ritiene debba informare la predisposizione della tariffa comunale per la pubblicità e per le pubbliche affissioni (D.L. vo 15 novembre 1993, n. 507) è quello della massima razionalizzazione e chiarezza. Ciò, allo scopo di favorire l'immediatezza della consultazione e di consentire, in sede di liquidazione del tributo relativo, una facile determinazione del suo ammontare.

Infatti, i valori unitari, indicati dal sopra citato decreto legislativo in termini di tariffa base, riduzioni, aumenti e maggiorazioni, sono intesi ad inquadrare, in via astratta, l'oggetto imponibile e le fasi gradualmente impositive. Devono essere, pertanto, organizzati in modo da dare concretezza alle previsioni legislative, al fine di assoggettare ogni reale manifestazione pubblicitaria.

TARIFFA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Parte I — Pubblicità ordinaria
(art. 12 D.L. vo n. 507 del 1993 — art. 24 Regolamento)

Pubblicità ordinaria in categoria normale	
per anno solare, per mq.	L. 16.000
per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq.	» 1.600

Pubblicità ordinaria luminosa o illuminata in categoria normale (aumento 100 per cento della tariffa base)	
per anno solare, per mq.	» ...32.000
per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq.	»3.200

Parte II — Pubblicità effettuata con veicoli in genere
 (art. 13 D.L.vo n. 507 del 1993 — art. 24 Regolamento)

Pubblicità effettuata all'interno dei veicoli	
per anno solare, per mq.	L. ...16.000
per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq.	»1.600
Pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli (maggiorazione del 50 per cento della tariffa base per superfici tra mq. 5,5 e mq. 8,5)	
per anno solare, per mq.	» ...24.000
per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq.	»2.400
Pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli (maggiorazione del 100 per cento della tariffa base per superfici superiori a mq. 8,5)	
per anno solare, per mq.	» ...32.000
per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq.	»3.200

Pubblicità luminosa o illuminata effettuata all'interno dei veicoli (aumento del 100 per cento della tariffa base)	
per anno solare, per mq.	L. 32.000
per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq.	» 3.200
Pubblicità luminosa o illuminata effettuata all'esterno dei veicoli (aumento del 100 per cento della tariffa base; maggiorazione del 50 per cento per superfici tra mq. 5,5 e mq. 8,5)	
per anno solare, per mq.	» .. 48.000
per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq.	» 4.800
Pubblicità luminosa o illuminata effettuata all'esterno dei veicoli (aumento del 100 per cento della tariffa base; maggiorazione del 100 per cento per superfici superiori a mq. 8,5)	
per anno solare, per mq.	» .. 64.000
per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq.	» 6.400
Pubblicità effettuata con veicoli in genere mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario	
per giorno o frazione e per persona impiegata .	» 4.000
Pubblicità effettuata su mezzi adibiti a servizi di linea interurbana con inizio o fine della corsa nel Comune	
le tariffe di cui alle voci precedenti sono dovute per metà	
Pubblicità effettuata su veicoli adibiti ad uso pubblico il cui titolare abbia avuto dal Comune la licenza d'esercizio	
le tariffe dovute sono quelle di cui alle voci precedenti	
Pubblicità effettuata su veicoli adibiti ad uso privato il cui proprietario abbia la residenza anagrafica o la sede nel Comune	
le tariffe dovute sono quelle di cui alle voci precedenti	

Parte III — Pubblicità effettuata con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda - Tariffa unica

autoveicoli di portata superiore a 3.000 kg., per unità con rimorchio (aliquota doppia)	L. 144.000
autoveicoli di portata inferiore a 3.000 kg., per unità con rimorchio (aliquota doppia)	» 96.000
motocarri e motocarrozette ed altri veicoli non rientranti nelle precedenti categorie, per unità, per mq. con rimorchio (aliquota doppia)	» 48.000

L'imposta è dovuta per anno solare al Comune perché vi ha sede l'impresa o qualsiasi altra sua dipendenza ovvero vi sia il domicilio dei mandatari o degli agenti dell'impresa medesima che alla data del 1° gennaio di ogni anno o a quella successiva d'immatricolazione hanno in dotazione i veicoli.

Non è tassabile la semplice indicazione del marchio, del nome, dell'indirizzo e dell'oggetto dell'attività della ditta, quando quella sia apposta non più di due volte e purché ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mq. 0,50.

Parte IV — Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.L.vo n. 507 del 1993)

Tale si intende la pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili programmato in modo da assicurare la variabilità del messaggio o la sua visione in forma lampeggiante, intermittente e simile.

Pubblicità effettuata con le strutture di cui sopra per conto altrui	
per anno solare, per mq.	L. 64.000.
per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq.	» 6.400.
Pubblicità effettuata con le strutture di cui sopra per conto proprio dall'impresa (riduzione del 50 per cento della tariffa base)	
per anno solare, per mq.	» 32.000.
per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq.	» 3.200.

Pubblicità effettuata in luoghi pubblici con diapositive o proiezioni cinematografiche - Tariffa unica per ogni giorno	L.4.000
per ogni giorno successivo ai 30 giorni iniziali (riduzione del 50 per cento della tariffa unica) »	»2.000

L'imposta deve essere computata indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

Parte V — Pubblicità varia
(art. 15 D.L.vo n. 507 del 1993)

Pubblicità effettuata con striscioni per ogni periodo di giorni 15 o frazione, per mq.	L.16.000
Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini o di oggetti per ogni giorno o frazione	»96.000
Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili (riduzione del 50 per cento della precedente tariffa) per ogni giorno o frazione	»48.000
Pubblicità effettuata in forma ambulante mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari, per ogni giorno o frazione, per persona	»4.000

L'imposta è applicata indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito.

Pubblicità sonora effettuata cioè a mezzo di apparecchi amplificatori e simili da punti specifici per ogni giorno o frazione, per ciascun punto .	»12.000
---	--------------

Parte VI — Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette
(art. 12, comma 3, D.L.vo n. 507 del 1993 — art. 21 Regolamento)

Affissioni, anche per conto altrui, di manifesti e simili da parte degli interessati in spazi all'uopo destinati

L'imposta dovuta si applica in base alla superficie complessiva dell'impianto utilizzato con la tariffa per la pubblicità ordinaria

per anno solare, per mq.	L. 16.000
per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq.	» 1.600

DIRITTO SULLE-PUBBLICHE AFFISSIONI

Il diritto sulle pubbliche affissioni si applica ai manifesti, avvisi e fotografie di qualunque materiale costituiti, esposti a cura del Comune negli appositi spazi riservati dal Comune medesimo nell'ambito del proprio territorio ed a seguito della ripartizione della superficie complessiva degli impianti pubblicitari prevista dall'apposito piano generale

per i primi 10 giorni, per ogni foglio (fino a cm. 70 x 100)	L. 2.000
--	----------

per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, per ogni foglio (fino a cm. 70 x 100)	»600
---	------------

per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa è aumentata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli del 100 per cento;

per l'affissione richiesta in determinati spazi predisposti dal Comune (1) e disponibili nelle due categorie (normale e speciale) il committente è tenuto a corrispondere il doppio del diritto;

per le affissioni di urgenza, richieste cioè per il giorno stesso in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro il termine dei due giorni successivi se trattasi di affissioni commerciali, ovvero per quelle richieste nelle ore notturne (dalle ore 20 alle 7 successive) o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto base, con un minimo di L. 50.000 per ogni commissione.

(1) Se con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/12/94
con atto n. 79
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 10/1/95 (Rep. N° 8) festivo/di mercato;
- 3) È stato esaminato dalla sezione speciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni
(Co.Re.Co.) nella seduta del 24/1/95 N. 256 di Prot. N° 564 Leg.
- 4) È stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co. prima richiamata, per
quindici giorni consecutivi dal 2/2/95 al 18/2/95 (Rep. N° 10)
- 5) È entrato in vigore il 01/03/95 primo giorno del mese successivo all'ultimo
di ripubblicazione (Art. 147)

Data 1/3/95



Il Segretario Comunale